



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n. 5

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – aggiornamento dell'ordinanza sindacale n. 11/2020 relativa alle disposizioni inerenti gli orari e i giorni di apertura dei centri benessere, acconciatori ed estetiste, tatuatori e piercing.

IL SINDACO

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, che qui si riporta in maniera non esaustiva:

- delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.»;
- decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante « Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena..»;
- decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici...»;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 11/2020 ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – disposizioni inerenti gli orari e i giorni di apertura dei centri benessere, acconciatori ed estetiste, tatuatori e piercing", la quale prevedeva la possibilità di decidere l'orario di apertura giornaliero nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lunedì alla domenica per tutto il periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino a nuove disposizioni in merito;

CONSIDERATO il sistema attualmente vigente di differenziazione delle attività consentite a seconda del colore di appartenenza della Regione, che in alcuni casi dispone la chiusura delle attività commerciali la domenica;

RITENUTO pertanto:

1) prorogare la precedente ordinanza 11/2020 come segue:

- mantenere la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00-22.00, fatte salve ulteriori restrizioni che intervengano a livello nazionale e regionale in merito alla chiusura delle attività;
- non prevedere un minimo di ore giornaliere o settimanali

2) aggiornare la citata ordinanza prevedendo l'obbligo di chiusura festiva, ad eccezione del Patrono SS Gervasio e Protasio, nella giornata del 19 Giugno, nella quale la scelta è discrezionale dell'artigiano;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

per i motivi elencati in narrativa:

1) la proroga della precedente ordinanza 11/2020 per le parti relative a:



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

- mantenimento della possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00-22.00, fatte salve ulteriori restrizioni che intervengano a livello nazionale e regionale in merito alla chiusura delle attività;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infra né un minimo di ore giornaliere o settimanali
- obbligo di rispetto delle norme previste dal CCNL per il personale dipendente.
- consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.
- Rispetto di tutte le misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio e diffusione del COVID-19.

2) l'aggiornamento della citata ordinanza prevedendo l'obbligo di chiusura festiva, ad eccezione del Patrono SS Gervasio e Protasio, nella giornata del 19 Giugno, nella quale la scelta è discrezionale dell'artigiano.

3) il rispetto da parte degli esercenti dell'orario prescelto, che dovrà essere reso noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, con cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno.

Non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

La presente ordinanza ha validità per tutto il periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale fatte salve ulteriori restrizioni che intervengano a livello nazionale e regionale in merito alla chiusura delle attività e comunque fino a nuove disposizioni in merito. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducano ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza

- 1) Al Corpo di Polizia Locale e alle forze dell'ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) Ai soggetti interessati;
- 3) Alle principali Associazioni di Categoria



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

4) Ad Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia distretto di Correggio

La pubblicazione della stessa all'albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con sanzione amministrativa così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul web del Comune al TAR Regionale di Bologna, nei termini e modi previsto dall'art. 2 e seguenti della L. 1034/71;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

Campagnola Emilia, 10 aprile 2021

IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA

